

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 6 FEB. 2001

=====

ADDI' = **6 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSE' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANMARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILCTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SPRACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 192

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione del regolamento interno di funzionamento del Comitato di Sorveglianza Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - del Programma Operativo Regionale periodo 2000/2006



Art. 3
Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di formazione professionale della Regione Lazio. Esso viene convocato dal Presidente ovvero su richiesta di un sesto dei suoi membri.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Comitato che dovrà tenere conto anche delle richieste pervenute per iscritto dai membri del Comitato. In caso di urgenza il Presidente può far esaminare uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.
3. Le convocazioni, così come i documenti necessari, sono fatte pervenire dal Presidente ai membri del Comitato, di norma, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.
4. Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri sono presenti ai lavori.
5. Le decisioni del Comitato sono assunte, di norma, sulla base del consenso dei membri effettivi o dei rispettivi supplenti presenti ed aventi diritto senza ricorso a votazioni. Su richiesta si può procedere a votazione a maggioranza semplice dei membri aventi il diritto di voto presenti.
6. Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
7. Il Presidente del Comitato è il soggetto responsabile della trasmissione delle informazioni concernenti ogni decisione o raccomandazione del Comitato stesso, rispettivamente allo Stato Italiano, nella rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, ed alla Commissione Europea.
8. Alle riunioni possono partecipare anche rappresentanti di istituzioni, esperti, appositamente invitati dal Presidente in relazione ai contenuti dell'ordine del giorno, indicati nell'ordine del giorno stesso.

Art. 4
Procedura di consultazione scritta

Il Presidente, ove necessario, può prendere l'iniziativa di consultare in via straordinaria i membri del Comitato per iscritto. In tal caso, questi ultimi daranno il loro parere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 5
Segreteria del Comitato

1. La Segreteria del Comitato di Sorveglianza è assicurata dal Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro.
2. Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione il Comitato può avvalersi di apposita assistenza tecnica che curerà anche la redazione dei verbali delle riunioni.
3. Il progetto del verbale sarà inviato entro tre settimane dalla riunione a tutti i componenti del Comitato e sarà sottoposto all'approvazione dei membri nel corso della riunione successiva.



bu



Art. 6

Approvazione e validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato stabilito, su proposta del Presidente, dai componenti del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 dicembre 2000, e diventa pienamente efficace a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio di apposito atto.
2. Il Regolamento ha validità fino alla chiusura del programma Operativo 2000/2006 salvo eventuali decisioni di modifica che potranno essere assunte secondo le modalità di cui all'art. 3.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento (CE) n. 1260/99 e nel Programma Operativo Regionale FSE ob. 3 - 2000/2006.

00000000



Lu



[Handwritten signature]

6.3.3. Il Comitato di sorveglianza

Per accompagnare l'attuazione del Programma Operativo Regionale sarà istituito, in accordo alle indicazioni contenute nel Regolamento CE recante disposizioni comuni sui Fondi (Regolamento (CE) n.1260/1999), il *Comitato di Sorveglianza* del Programma Operativo.

Il *Comitato* ha sede a Roma, e sarà convocato e presieduto dall'Assessore Scuola, Formazione e politiche del Lavoro. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno, ivi incluse le modalità di funzionamento e la frequenza delle riunioni (almeno due volte l'anno).

Il *Comitato di Sorveglianza* provvede a disciplinare le modalità di assolvimento dei compiti affidatigli, in particolare per quanto concerne il controllo delle modalità attuative e le valutazioni intermedie del programma e l'informazione dei partner istituzionali e sociali sullo stato di attuazione del programma. Come regola generale detta informazione avrà luogo in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza.

Il *Comitato di Sorveglianza* è assistito da una segreteria, da nominare con atto dell'amministrazione regionale, incaricata di organizzare il Comitato, preparare la documentazione per i lavori di sorveglianza, le relazioni, gli ordini del giorno ed i verbali delle riunioni.

Il *Comitato di Sorveglianza* ha i seguenti compiti:

- a) garantisce la sorveglianza sull'attuazione del Programma Operativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) conferma o adatta il complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del Programma;
- c) approva qualsiasi ulteriore adattamento o revisione del complemento, proposto dal Comitato stesso o dalla Regione, che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati senza modificare l'importo totale dei Fondi concessi per l'Asse prioritario cui si riferiscono, né gli obiettivi specifici dello stesso;
- d) propone eventuali adattamenti o revisioni degli strumenti di programmazione che si rendessero opportuni per favorire il perseguimento degli obiettivi del programma o un miglioramento nella gestione, anche per quanto riguarda i profili finanziari, purché le modifiche non incidano sul piano finanziario o sulle priorità individuate nel QCS. In tal caso sarà necessaria l'approvazione delle proposte da parte del Comitato di Sorveglianza del QCS;
- e) conferma o adatta entro sei mesi dall'approvazione del Programma i criteri di selezione delle operazioni finanziate in ciascuna delle misure, compatibilmente, nel caso della prima annualità del Programma, con le esigenze di avvio delle iniziative da cofinanziare;
- f) esamina ed approva i rapporti finali ed annuali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
- g) provvede alle operazioni di sorveglianza, organizza ed esamina i lavori delle valutazioni intermedie del programma sulla base degli indicatori finanziari, di realizzazione fisica e di impatto definiti nel programma stesso;
- h) esamina i risultati dell'esecuzione del Programma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi quantificati a livello di misura, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del Regolamento (CE) recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- i) propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del Programma, nel caso in cui, in seguito ai risultati delle operazioni di sorveglianza e delle valutazioni intermedie, dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;
- j) valuta i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del programma.



Su proposta del Presidente, il Comitato di Sorveglianza approva il proprio regolamento interno comprendente le disposizioni circa le modalità e le regole procedurali. Detto Regolamento dovrà comunque prevedere che:

- le decisioni siano prese con il consenso dei membri permanenti e, se presenti, dei membri non permanenti, senza ricorso a votazioni;
- le decisioni prese siano vincolanti anche per i soggetti assenti e possano essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato;
- il Presidente del Comitato sia il soggetto responsabile della trasmissione entro i termini stabiliti, delle informazioni concernenti ogni decisione o raccomandazione del Comitato stesso, rispettivamente allo Stato Italiano, nella persona del Ministro del Lavoro, ed alla Commissione Europea.

I membri del Comitato di Sorveglianza sono nominati con deliberazione della Giunta.

Fanno parte del *Comitato di Sorveglianza* in qualità di componenti permanenti:

- l'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente, o suo delegato;
- il responsabile FSE della Regione Lazio;
- eventuali altri rappresentanti dell'autorità di gestione del Programma Operativo;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni Centrali dello Stato coinvolte nell'attuazione delle misure, interessate dagli Accordi quadro nazionali siglati tra Regioni Obiettivo 3 e Amministrazioni Centrali, la cui partecipazione è limitata agli argomenti di pertinenza;
- rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali del Lazio, la cui partecipazione è limitata agli argomenti di pertinenza;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale Regionale;
- rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Giunta Regionale su designazione delle associazioni di categoria;
- un rappresentante del terzo settore, nominato dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza per il terzo settore;
- un rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità;
- un rappresentante designato dalla Commissione Europea, che partecipa ai lavori del Comitato con voto consultivo.

Nella fase di costituzione del Comitato di Sorveglianza si porrà attenzione affinché la partecipazione ad esso di uomini e donne sia il più possibile equilibrata.

Al fine di assicurare una più puntuale osservazione e rendere più efficace il monitoraggio degli interventi che a titolo del Programma Operativo vengono attuati nelle aree Obiettivo 2, il Comitato di Sorveglianza assumerà necessari ed opportuni accordi con il C.d.S. del Docup Ob. 2, incaricando un suo rappresentante a partecipare ai lavori del C.d.S. del Docup Ob. 2. Questo membro incaricato si impegnerà a riportare periodicamente al Comitato del P.O. le modalità attuative ed i risultati conseguiti dalla programmazione del Docup Obiettivo 2.

Possono partecipare alle riunioni, invitati dal Presidente come osservatori, il consulente valutatore, il consulente incaricato dell'assistenza tecnica e monitoraggio del programma e/o altri esperti.

Verrà invitato come osservatore un rappresentante del C.d.S. del Docup Ob. 2 della Regione Lazio.

La Regione al fine di sostenere le funzioni di monitoraggio e di indirizzo del Comitato di Sorveglianza può affidare a Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E. il compito di assicurare il raccordo ed il coordinamento degli interventi attuati nei diversi P.O.R. nonché la omogeneizzazione delle procedure. Più in dettaglio a Tecnostruttura sarà richiesto di garantire un servizio di alto-



spessore qualitativo in termini di informazione soprattutto, se pur non esclusivamente, in merito al confronto dello stato degli impegni e della spesa in relazione agli andamenti finanziari degli altri P.O.R. e del piano finanziario del Q.C.S. Obiettivo 3 nonché alle indicazioni di buone pratiche gestionali e di controllo finanziario.

L'affidamento a Tecnostruttura da parte della Regione di questa funzione di assistenza ai lavori del C.d.S. sarà attuato a fronte di un piano annuale di attività contenente il relativo bilancio consuntivo. Tale piano sarà preventivamente concordato con i servizi della Commissione ed acquisito dal C.d.S. del P.O.

L'autorità di gestione del P.O. rende altresì disponibili i dati relativi agli indicatori finanziari e fisici delle singole misure di competenza al soggetto responsabile dell'attuazione dell'intero Programma Operativo.

Le relazioni che dovranno essere presentate alla Commissione dovranno essere elaborate nella forma standardizzata concordata tra le parti.

In particolare le relazioni finali conterranno una sintesi dell'esecuzione dell'azione, i risultati delle valutazioni intermedie e di primi elementi di valutazione dell'impatto economico sulla base degli indicatori stabiliti.

Dal punto di vista giurisdizionale il Comitato di Sorveglianza è di competenza dello Stato Membro.



**ESTRATTO DAL
PROGETTO DI VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12.12.2000
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA POR, OB3**

Dopo aver illustrato il quadro d'insieme del Programma Operativo e del relativo Complemento di programmazione, dà la parola al rappresentante della Commissione Europea.

Prende quindi la parola Daniele Rossini, della Direzione Generale Emploi della Commissione Europea. Responsabile CE per il POR del Lazio, che dopo aver illustrato il percorso del negoziato tra Commissione e Regione Lazio che ha portato all'approvazione del Programma Operativo Regionale, sottolinea i rispettivi ruoli della Commissione Europea e dell'Autorità di gestione: sussidiario il primo e di responsabilità il secondo. Da questo deriva che le scelte programmatiche competono alla Regione, nella attenta considerazione di una politica essenzialmente legata al territorio e concertata con le parti sociali mentre alla Commissione compete la visione del Programma e del relativo Complemento per la verifica della rispondenza delle decisioni prese dall'Autorità di gestione con gli impegni assunti in sede comunitaria. Essenziale a questo riguardo è, pertanto, il monitoraggio dei dati da inoltrare alla Commissione.

Dopo queste premesse il Presidente pone all'esame gli argomenti all'ordine del giorno:

Punto 1. Adozione del regolamento del Comitato di Sorveglianza.

Viene data lettura dello schema di regolamento interno per il funzionamento del Comitato, predisposto dai competenti servizi della Regione sulla base dei criteri fissati dal POR § 6.3.3. In merito ai tempi di approvazione del Regolamento, il rappresentante della Commissione Europea sottolinea l'esigenza funzionale che questo vada approvato prima dell'inizio dei lavori in quanto occorre disciplinare il funzionamento del Comitato fin dalla seduta odierna. I presenti concordano e, a seguito di ampio esame e discussione e dopo aver apportato allo schema alcune modifiche e integrazioni, il Comitato all'unanimità approva il Regolamento nel testo che viene allegato al presente verbale.

Punto 2. Accordo del Comitato di Sorveglianza sulla proposta di complemento di programmazione.

Si passa quindi all'esame del Complemento di Programmazione del POR Lazio Obiettivo 3, del quale tutti i membri del Comitato sono stati forniti, predisposto dai competenti servizi della Regione ai sensi dell'art. 18 comma 3, del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e sottoposto al Comitato di Sorveglianza perché, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera a) del suddetto Regolamento, lo confermi o, eventualmente, lo adatti con modifiche.

La dr.ssa Paola Bottaro, Dirigente dell'Area Politiche per la Formazione delle Risorse Umane, del Dipartimento per le Politiche della Scuola, Formazione e Lavoro della Regione Lazio, illustra diffusamente i contenuti del documento che, in particolare, si articola nei seguenti punti:

PARTE GENERALE

- Elenco delle Misure
- Piano Finanziario
- Dati di Informatizzazione
- Aspetti attuativi delle Misure (procedure e modalità di attuazione del POR e criteri per l'utilizzazione delle sovvenzioni globali)



REGOLAMENTO CE n. 1260/89
DEL CONSIGLIO DEL 21.6.1989



mento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento.

Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.

Articolo 35

Comitati di sorveglianza

1. Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.

I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.

In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

- a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazio-

ne è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;

b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;

c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;

e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;

g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 36

Indicatori per la sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti

